



Comune di Ravenna

Area: AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio proponente: U.O GESTIONE ATTUATIVA AREE PRODUTTIVE E PORTUALI

Dirigente: Daniele Capitani

Cod. punto terminale: GES_URB

Ravenna, 20/10/2022

Fascicolo: N.23/2022

Classifica: 6.2

N.° proposta: 2705

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2482/2022

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PERIODO DI PROROGA, AI SENSI DEL C.D. "DECRETO UCRAINA", RISPETTO AI TERMINI PREVISTI DALLA PIANIFICAZIONE COMUNALE PER LA STIPULA DELLE CONVENZIONI DEI PUA..

IL DIRIGENTE

Premesso che

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34/42425 del 11/03/2022 e s.m.i. è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;
- con deliberazione di G.C. n. 115 del 22/03/2022 e s.m.i., dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione triennale 2022/2024;
- il Dirigente è autorizzato ad adottare tutti i necessari atti finanziari, tecnici ed amministrativi connessi agli obiettivi ed alle dotazioni assegnate al Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica;

Dato atto che

- il comma 10 dell'art. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del POC vigente (approvato con delib. Di C.C. n. 135845/87 del 19/07/2018 e pubblicato sul B.U.R. n. 272 del 22/08/2018) dispone letteralmente quanto segue: *<<Per i PUA di iniziativa privata, copia della delibera di approvazione e della Bozza di Convenzione approvata viene inviata ai proprietari, che devono stipulare la convenzione nel termine perentorio di 6 mesi dall'entrata in vigore del PUA. Decorso tale termine il PUA decade e perde ogni efficacia; il Dirigente comunica la decadenza ai proprietari.>>*;
- la lettera b) del comma 1 dell'Art. 10-septies del D.L. 21/03/2022 n. 21 "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina" (c.d. decreto Ucraina), convertito con modificazioni dalla L. n. 51 del 2022, dispone letteralmente quanto segue: *<<[...] sono prorogati di un anno [...] il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formati fino al 31 dicembre 2022, purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.>>*
- il Dirigente del Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica ha richiesto, con nota P.G. 186954/2022 del 08/09/2022, formale parere alla Regione Emilia Romagna – Settore Governo e Qualità del Territorio, in ordine agli effetti del sopra citato D.L. 21/03/2021 n. 21 rispetto ai termini per la stipula delle convenzioni dei PUA. In particolare, è stato richiesto alla Regione se il periodo semestrale decorrente dall'entrata in vigore del PUA ed entro il quale, ai sensi dell'Art. 10 c.10 del vigente POC del Comune di Ravenna, il PUA stesso deve essere perfezionato mediante stipula della relativa convenzione, possa essere

considerato tra i termini concernenti gli “atti propedeutici” ai piani attuativi per i quali l’Art. 10-septies c.1 lett. b) del D.L. 21/03/2022 n. 21 concede la proroga di un anno.

Preso atto che

- la Regione Emilia Romagna – Settore Governo e Qualità del Territorio, con nota acquisita al P.G. 214647/2022 del 13/10/2022, in risposta alla richiesta di parere ha rappresentato quanto segue: <<[la] norma statale in esame [...] tra l’altro si riferisce (prorogandoli) non solo ai termini relativi a qualunque atto propedeutico ai piani attuativi [...] ma anche a tutti “i termini concernenti i relativi piani attuativi”, categoria alla quale pare certamente riconducibile il termine massimo per il convenzionamento stabilito delle norme comunali. Si ritiene, dunque, che non vi siano impedimenti ad applicare tale proroga anche al suddetto termine semestrale (stabilito dalla pianificazione comunale per la stipula delle convenzioni urbanistiche), purché siano rispettate le seguenti condizioni fissate dalla medesima disposizione statale:
 - deve trattarsi di PUA “formati fino al 31 dicembre 2022”: quindi quantomeno dei PUA approvati (o che saranno approvati) entro la fine dell’anno in corso;
 - tali piani non devono essere “in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004”.Inoltre, la proroga in parola si applica anche ai piani attuativi che abbiano usufruito delle precedenti proroghe stabilite dalla legislazione statale degli ultimi anni (dall’articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dall’articolo 10, comma 4-bis, del decreto-legge n. 76 del 2020).>>
- la Regione Emilia Romagna, con la nota suddetta, ha precisato quanto segue: <<Chiarito così l’ambito di applicazione della disposizione statale di proroga, è utile precisare che la stessa deve però essere coordinata con la disciplina del periodo transitorio della legge urbanistica regionale. Se dunque, da una parte, (anche) il termine decadenziale stabilito dalle NTA comunali si deve intendere posticipato di un anno; dall’altra, occorre considerare che i piani attuativi perderanno comunque la loro efficacia per effetto della LR 24 del 2017:
 - se il convenzionamento non avverrà entro il 1° gennaio 2023, nel caso in cui il loro iter amministrativo sia stato avviato prima del 1° gennaio 2018, data di entrata in vigore della L.R. n. 24/2017 (art. 4, comma 5, secondo periodo);
 - se il convenzionamento non avverrà comunque entro il 1° gennaio 2024, nel caso in cui il loro iter amministrativo sia stato avviato nel periodo che va dal 1° gennaio 2018 al 1° gennaio 2022, e dunque nel corso del c.d. periodo transitorio della L.R. n. 24/2017 (art. 4, comma 5, primo periodo).>>

Ritenuto di fare proprio il contenuto del parere della Regione di cui sopra in ordine agli effetti del sopra citato D.L. 21/03/2021 n. 21 rispetto ai termini per la stipula delle convenzioni dei PUA;

Dato atto che la sottoscrizione del presente atto ha altresì valore di attestazione circa la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012;

Vista la Determinazione dirigenziale 18/E6 del 06/12/2017 (PG 203640/2017) avente per oggetto “Approvazione modulistica ‘Determinazione’ e ‘Provvedimenti’ in ordine ai documenti con firma digitale”;

Dato atto che alla presente determinazione è stata data, ai sensi della suddetta Determinazione, preventiva informazione all’Assessore ed al Capo Area di competenza;

Visti gli artt. 107 del D.Lgs. 267/2000, lo Statuto del Comune di Ravenna, il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- di prendere atto che, limitatamente ai PUA formati fino al 31 dicembre 2022 e non in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, il periodo semestrale decorrente dall’entrata in vigore del PUA ed entro il quale, ai sensi dell’Art. 10 c.10 del vigente POC del Comune di Ravenna, il PUA stesso deve essere perfezionato mediante stipula della relativa convenzione, possa essere considerato tra “i termini concernenti i relativi piani attuativi” per i quali l’Art. 10-septies c.1 lett. b) del D.L. 21/03/2022 n. 21 concede la proroga di un anno.
- Di prendere atto che, in virtù e nei limiti della determinazione di cui al p.to 1, il termine decadenziale stabilito dall’Art. 10 c.10 del vigente POC del Comune di Ravenna si deve intendere posticipato di un anno.
- Di prendere atto che la determinazione di cui al p.to 2 deve essere coordinata con la disciplina del periodo transitorio della legge urbanistica regionale e che, pertanto, i PUA perderanno comunque la loro efficacia per effetto della L.R. 24/2017 e s.m.i.:
 - se il convenzionamento non avverrà entro il 1° gennaio 2023, nel caso in cui il loro iter amministrativo sia stato avviato prima del 1° gennaio 2018, data di entrata in vigore della L.R. n. 24/2017 (art. 4, comma 5, secondo periodo);

- se il convenzionamento non avverrà comunque entro il 1° gennaio 2024, nel caso in cui il loro iter amministrativo sia stato avviato nel periodo che va dal 1° gennaio 2018 al 1° gennaio 2022, e dunque nel corso del c.d. periodo transitorio della L.R. n. 24/2017 (art. 4, comma 5, primo periodo).
4. Di procedere conseguentemente alla comunicazione ai soggetti proponenti dei PUA, formatisi fino al 31 dicembre 2022 e non ancora perfezionati mediante stipula della relativa convenzione, che il termine decadenziale stabilito dall'Art. 10 c.10 del vigente POC del Comune di Ravenna si deve intendere posticipato di un anno, fatti salvi i termini perentori previsti dalla L.R. n. 24/2017 e s.m.i. per la stipula della convenzione dei PUA derivanti dalla pianificazione comunale pregressa.
 5. Di procedere conseguentemente, attraverso specifico atto, all'annullamento delle determinazioni dirigenziali con le quali si prendeva atto della mancata stipula notarile della convenzione urbanistica relativa a PUA formatisi fino al 31 dicembre 2022 e considerati decaduti ai sensi dell'Art. 10 c.10 del vigente POC del Comune di Ravenna, indicando contestualmente ai relativi soggetti proponenti il nuovo termine per la stipula della convenzione derivante dall'applicazione della proroga di cui all'Art. 10-septies c.1 lett. b) del D.L. 21/03/2022 n. 21, fatti salvi i termini perentori previsti dalla L.R. n. 24/2017 e s.m.i. per la stipula della convenzione dei PUA derivanti dalla pianificazione comunale pregressa.

***DIRIGENTE SERVIZIO PROGETTAZIONE E GESTIONE
URBANISTICA***

Daniele Capitani

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)